



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 130

OGGETTO: **SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.
INCREMENTO VALORE DEL BUONO PASTO.**

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di maggio alle ore 11:00 nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	VIRANO Virgilio	Vice Sindaco	X	
3.	FRANCO Anna	Assessore		X
4.	GENTILE Riccardo	Assessore Esterno	X	
5.	SCAFIDI Rosario	Assessore	X	
6.	ZAMBAIA Sara	Assessore		X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- l'art. 48 del citato decreto legislativo 267/2000, prevede che l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale.
- ai sensi degli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 14/9/2000, gli Enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale dipendente buoni pasto sostitutivi;
- ai sensi del succitato art. 45 “Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall' ente. Ai sensi del successivo art. 46, comma 1, “il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell' articolo precedente”;
- conformemente alla contrattazione collettiva, due sono le modalità alternative con cui gli enti locali possono assicurare la fruizione del pasto ai dipendenti, ovvero: 1) attraverso l'istituzione di una mensa di servizio, che a sua volta può essere gestita direttamente dall' ente o da terzi mediante convenzione; 2) attraverso l' attribuzione ai dipendenti di buoni pasto sostitutivi.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 11/12/2013 con la quale veniva confermato il servizio mensa sostitutivo mediante la stipula di apposite convenzioni con gli esercizi aventi l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande siti in territorio comunale o nelle immediate vicinanze, determinando il valore del buono pasto in convenzione pari a € 7,00, di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione Comunale e 1/3 a carico del dipendente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27.05.2015 con la quale si prevedeva l'erogazione di buoni pasto cartacei in alternativa al servizio mensa sostitutivo presso i locali convenzionati e veniva approvato il regolamento per la disciplina del servizio mensa a favore del personale dipendente.

Dato atto che:

- l'art. 5 del citato regolamento stabilisce che il costo del buono pasto non possa essere superiore a quello del pasto erogato dagli esercizi convenzionati con il Comune, fissato in € 7,00, di cui € 4,66, pari a 2/3 del valore del pasto, a carico dell'amministrazione, mentre il restante 1/3 a carico del dipendente. Stabilisce, altresì che il valore facciale del buono pasto è pari ad € 5,49 e l'onere effettivo sostenuto dall'Amministrazione è pari a € 4,66, Iva compresa, al fine del rispetto del principio dell'equivalenza dei costi.
- l'art. 26 del CCNL 21.05.2018 definisce le modalità di fruizione della pausa.

Rilevato che l' art. 5 comma 7 del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del 7/8/2012 dispone che : *“ A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall' istituto nazionale di statistica ai sensi dell' art. 1 comma 2 della legge 31/12/2009 n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa non può superare il valore nominale di € 7,00.”*

Dato atto che:

- il costo relativo al buono pasto rientra tra le spese di personale, in quanto si tratta di una risorsa che è prevista dalla contrattazione collettiva di comparto a favore dei dipendenti dell' ente locale e, in quanto tale, confluisce nell' ammontare di voci che concorrono a formare la categoria economica della spesa di personale, complessivamente intesa come comprensiva di tutti i costi che l' ente pubblico deve sostenere per procurarsi la risorsa lavoro;
- secondo il parere espresso in data 27.01.2015, dalla Corte dei Conti, sezione regionale per il Piemonte, su richiesta da parte di questo Comune, *“le disposizioni contenute nel citato D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e segnatamente l'art. 5 comma 7, si inseriscono in un gruppo di misure riguardanti il pubblico impiego, proseguendo quel processo di riduzione della relativa spesa già avviato con le precedenti manovre di contenimento dettate dal legislatore statale in attuazione di principi di coordinamento della finanza pubblica, con la specifica finalità di contenere la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, deve ritenersi conforme alla ratio della norma di cui all'art. 5 comma 7 citato, un' interpretazione riferita ad ogni forma o modalità organizzativa attraverso la quale in concreto l'ente sostenga il costo per consentire la fruizione del pasto ai dipendenti che ne abbiano diritto, a nulla rilevando, ai fini dell' applicabilità della disposizione vincolistica, le concrete modalità di erogazione dei pasti medesimi, attraverso l' attivazione di un servizio mensa gestito direttamente dall'ente ovvero affidato in convenzione a terzi, o la corresponsione di un buono pasto, in quanto ciò che appare rilevante ai fini dell' applicazione della norma è il costo che deve sostenere l'ente per l' erogazione del pasto a favore del dipendente, che, a sua volta, deve correttamente farsi rientrare tra le varie voci di costo sostenute dall' ente datoriale pubblico per procurarsi la risorsa lavoro.*
Conseguentemente deve ritenersi che il prescritto limite pari a sette euro debba intendersi più propriamente riferito al costo effettivo sostenuto dall'ente e dunque al netto della quota che grava sul personale ai sensi dell'art. 45 comma 4 del CCNL”.

Considerato che:

- il valore del buono pasto non ha mai subito in questi anni rivalutazioni o aggiornamenti e che la misura attualmente assicurata non consente un'adeguata qualità del pasto fornito nè la sufficienza delle portate acquisibili.
- Più volte il personale dipendente ha evidenziato, in sede di riunioni sindacali, tale situazione e richiesto un'aggiornamento del valore del buono pasto;
- le spese di personale, in progressivo decremento dal 2015, a causa delle difficoltà assunzionali, consente di accogliere la richiesta portando il costo del buono pasto ad € 8,00, di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione e 1/3 a carico del dipendente, nonché il valore facciale del buono pasto cartaceo da € 5,49 a € 6,28, con un costo a carico del Comune che viene incrementato dall'attuale € 4,66 a € 5,33, così determinato per i ribassi di gara già registrati dalla convenzione CONSIP "Buoni pasto 8" - lotto "2 Piemonte e Valle d'Aosta".

Rilevato che quanto sopra impone una modifica della norma del regolamento per la disciplina del servizio mensa a favore del personale dipendente, diretta a recepire l'aggiornamento sopra descritto ed in particolare l'art. 5, come segue:

“ 1. Il costo del buono pasto è fissato in € 8,00.

2. Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 6,28 e l'onere effettivo sostenuto dall'amministrazione è di € 5,33, Iva compresa.

3. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile né convertibile in denaro”.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di incrementare il costo del buono pasto ad € 8,00, di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione e 1/3 a carico del dipendente, nonché il valore facciale del buono pasto cartaceo da € 5,49 a € 6,28, con un costo a carico del Comune che viene portato dall'attuale € 4,66 a € 5,33.
3. Di modificare l'art.5 del Regolamento per la disciplina del servizio mensa a favore del personale dipendente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27.05.2015 come segue:
“ 1. Il costo del buono pasto è fissato in € 8,00.
2. Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 6,28 e l'onere effettivo sostenuto dall'amministrazione è di € 5,33, Iva compresa.
3. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile né convertibile in denaro”.
4. Di allegare alla presente, per esigenze di certezza amministrativa, il testo del regolamento, formato da n. 9 articoli, contenente le modifiche, evidenziate in grassetto, apportate dal presente provvedimento.
5. Di dare atto che l'aggiornamento avrà efficacia dall'esaurimento dell'attuale fornitura dei buoni pasto.
6. Di rilevare, come attestato dall'allegata relazione del Responsabile del Settore Finanziario, che l'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento del valore del buono pasto è compatibile con i limiti di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006.
7. Di assicurare la opportuna pubblicità al presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 modificato con D.Lgs 97/2016.
8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di porre in essere i conseguenti atti gestionali per quanto di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. INCREMENTO VALORE DEL BUONO PASTO. ”, come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Pianezza, li 21/05/2019



COMUNE DI PIANEZZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Comune di Pianezza.
2. Il Comune di Pianezza, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio mensa sostitutivo attraverso l'attribuzione di buoni mensa in forma cartacea o attraverso apposite convenzioni con gli esercizi aventi l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande siti sul territorio comunale o nelle immediate vicinanze, nel rispetto dell'equivalenza di costi.
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità e i buoni pasto non possono essere cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto al buono pasto o al servizio di mensa sostitutivo per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
5. La fruizione del servizio mensa (buono pasto in forma cartacea o pasto presso i locali convenzionati) è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste dal successivo art. 3, con una pausa pranzo di durata di almeno 30 minuti e inferiore alle due ore;
 - l'orario di consumazione del pranzo è, di norma, dalle ore 12.45 alle ore 13.45;
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio mensa sostitutivo si intende la somministrazione di un pasto completo per un importo non superiore ad € 7,00, comprensivo di quota a carico del dipendente, da consumarsi presso gli esercizi convenzionati con il Comune di Pianezza o in alternativa, l'attribuzione di un buono pasto del valore di € 5,49, da spendere presso pubblici esercizi appositamente convenzionati. Spetta alla Giunta Comunale stabilire periodicamente e in relazione ai limiti stabili dalla normativa in vigore, la sufficienza del suddetto limite.

Art. 3
Diritto al servizio mensa

1. Ha diritto al servizio mensa il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.
2. Tale diritto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su 5 giorni), purchè siano prestate nella giornata almeno 7,15 ore complessive di lavoro, usufruendo dell'istituto della flessibilità e comunque nel rispetto dell'orario di servizio stabilito dal Comune.
3. I lavoratori della Polizia Municipale, che effettuano l'orario settimanale articolato in turni, su sei giorni alla settimana hanno diritto, ferme restando le condizioni previste dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, ad usufruire del servizio mensa, al fine di garantire la continuità del servizio, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, purchè siano prestate nella giornata almeno 7 ore ordinarie di lavoro. Il personale della Biblioteca ha diritto a usufruire del buono pasto nei giorni in cui l'attività lavorativa inizia al mattino e prosegue nelle ore pomeridiane, per almeno 7 ore ordinarie di attività lavorativa.
4. Il personale che effettua orario continuato per sei ore complessive ha diritto di usufruire del pasto esclusivamente qualora effettui lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali permessi brevi, per almeno due ore, con obbligo di pausa di almeno mezz'ora, anche al termine del normale orario di servizio.
5. Il dipendente matura il diritto di percepire il servizio mensa, secondo la disciplina dei commi precedenti, conteggiando come effettiva presenza in servizio, i permessi retribuiti, i permessi per allattamento, i permessi goduti ad ore previsti dalla legge 104/1992, i permessi sindacali e i permessi da recuperare. Nel caso di fruizione dei suddetti permessi in orario antimeridiano, il dipendente deve garantire, al fine della maturazione del diritto al servizio mensa, almeno 5 ore di effettivo servizio, assicurando il totale rientro pomeridiano. Nel caso di fruizione dei suddetti permessi in orario pomeridiano, il dipendente deve garantire, al fine della maturazione del diritto al servizio mensa, almeno 1 ora e mezza di effettivo servizio, assicurando la totale presenza in servizio nell'orario antimeridiano.
6. I dipendenti ai quali viene autorizzata la modifica dell'orario di lavoro per venire incontro ad esigenze familiari personali, hanno diritto ad usufruire del servizio mensa se prestano un servizio pari almeno a 7 ore giornaliere ed esclusivamente nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano (e orari articolati su 5 giorni).
7. il custode del cimitero comunale ha diritto al servizio mensa per n. 5 giorni lavorativi, (dal lunedì al venerdì, come il personale operaio) qualora non effettui una pausa pranzo superiore alle due ore.
8. Per il riconoscimento del diritto al servizio mensa non si può prescindere dalla necessaria esistenza di attività lavorative al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane e, pertanto è esclusa la possibilità che possa avvenire anche in occasione di prestazioni rese solo in orario antimeridiano o pomeridiano con prosecuzione anche nelle ore serali e notturne.
9. Il servizio mensa è riconosciuto anche per attività lavorative prestate nei giorni festivi nel rispetto delle condizioni stabilite ai commi precedenti e sempre che il pasto non venga assicurato nell'ambito delle iniziative che hanno richiesto la presenza in servizio degli stessi dipendenti. In caso di manifestazioni/ eventi serali, al personale che effettua lavoro straordinario serale, in prosecuzione dell'attività lavorativa iniziata al mattino e/ o al pomeriggio, viene garantita la

consumazione del pasto presso gli esercizi convenzionati.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al servizio mensa nei giorni di assenza per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non avranno diritto al servizio i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute nei limiti della disciplina contrattuale o quando il pasto sia garantito nell'ambito dell'iniziativa, corso, seminario, ecc. alla cui partecipazione sono stati espressamente autorizzati.

Art. 5

Costo ed utilizzo del buono pasto

1. **Il costo del buono pasto è fissato in € 8,00.**
2. **Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 6,28 e l'onere effettivo sostenuto dall'amministrazione è di € 5,33, Iva compresa.**
3. **Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile né convertibile in denaro.**

Art. 6

Deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto, il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto, l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene, di norma, effettuata anticipatamente, entro la fine del mese precedente. La competenza è attribuita al Responsabile del Settore Affari Generali che ne cura la custodia e vigila sul corretto utilizzo degli stessi.
2. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al precedente art. 6.
3. Si ha diritto al godimento del buono pasto per ogni giornata lavorativa, solo nel caso in cui non si sia usufruito del pasto negli esercizi convenzionati, fino alla concorrenza massima 16 buoni pasto nel corso di un mese per tutti i dipendenti ad esclusione del personale operaio e della biblioteca comunale, il quale ha diritto ad un massimo di 22 buoni pasto, salvo conguaglio.
4. I buoni pasto vengono conteggiati dall'ufficio personale sulla base delle timbrature effettuate

nel mese di riferimento.

5. In caso di cessazione dal servizio di un dipendente, il suddetto responsabile provvede, altresì al conguaglio dei buoni pasto; il dipendente, entro la data di cessazione, deve provvedere a restituire al Comune i buoni pasto non spettanti sulla base del conguaglio stesso. In caso di mancata consegna ne viene trattenuto il controvalore in sede di liquidazione delle spettanze di fine servizio.
6. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data non possono essere sostituiti con altri validi.
7. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.

Art. 8

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha diritto al servizio mensa per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane, purchè siano rispettati i limiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante timbratura o sottoscrizione di specifica attestazione.
2. I relativi oneri formeranno oggetto di apposito riparto ove il Segretario venga utilizzato in convenzione con altri comuni.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro.



COMUNE DI PIANEZZA

Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZIARIO INFORMATICO

In relazione all'aumento della quota a carico dell'ente relativa ai buoni pasto per i dipendenti comunali stimata in euro 5.000 si attesta che che la spesa di personale, ai sensi dell' art. 5 bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114 dell' 11 agosto 2014, è inferiore al parametro di riferimento per il contenimento della spesa di personale, rappresentato dal valore medio della spesa di personale del triennio precedente, ovvero 2011 – 2013.

Pianezza, 21/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E INFORMATICO

(FAVARATO Rag. Luca)

IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 GIU. 2019 come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li 12 GIU. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

Michelina Bonito

Pianezza, li 12 GIU. 2019

Divenuta esecutiva in data

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina